



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Giuseppe Bianchi

nel procedimento n. AR 20/2020, introdotto da ALFREDO ANCORA e ANGELA LAZZARO in data 29.10.2020, come integrato il 10.11.2020 e il 29.12.2020, con domanda per liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 3/2012;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto i debitori hanno la residenza nel circondario;
- i debitori versano in stato di sovra-indebitamento;
- i debitori non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- i debitori non hanno mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni dei debitori e la suddivisione delle masse passive; osservato che i documenti prodotti appaiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale dei debitori e che non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

considerato ammissibile il ricorso congiunto a condizione che sia assicurata la indispensabile separazione delle masse attive e passive;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di ALFREDO ANCORA e ANGELA LAZZARO;

nomina liquidatore il dott. Daniele Luciani;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;



fissa la data del 15.3.2021 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

dispone che depositi una valutazione circa l'opportunità di subentro nelle procedure esecutive pendenti ex art. 14-*novies* comma 2;

dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

fissa al liquidatore termine al 15.2.2021 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

avverte il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 25.1.2021

Il Giudice



Avv. Francesca Scoppetta
Patrocinante in Cassazione
Viale Cardinal Ginnasi, 8
00122 Roma - Tel. 06.5600197

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/12

Per Alfredo Ancora, nato a Bondeno (FE) il 22/10/1953 (CF: NCRLRD53R22A945T) e Angela Lazzaro, nata a Roma il 10/11/1955 (CF: LZZNGL55S50H501R), entrambi residenti in Cerveteri (RM) in Via Settevele Palo n. 172, rappresentati e assistiti, giusta mandato in calce del presente atto, dall'avv. Francesca Scoppetta, C.F. SCPFNC71R54H501A del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Roma, Viale Cardinal Ginnasi, 8 con i seguenti recapiti pec francescascoppetta@ordineavvocatiroma.org e fax 0656307744 che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 C. 3 C.P.C e art. 176 c.p.c;

Oggetto: Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/12 e contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva.

1. Premesse

- I ricorrenti versano in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 e che per la stessa non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012;
- I ricorrenti intendono avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 3/2012 ed, in particolare, a fronte della loro situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, sembra opportuno fare ricorso alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012;
- A fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, i ricorrenti, a mezzo dello scrivente procuratore, rivolgevano istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 presso l'OCC, Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Civitavecchia;
- Contestualmente ai depositi delle suddette istanze veniva richiesta, stante la situazione debitoria comune, la riunione delle procedure. I Sig.ri Ancora e Lazzaro, infatti, hanno in comune il debito ipotecario principale costituito dal mutuo e l'immobile che si offre in liquidazione é di proprietà di entrambi; sono, peraltro, coniugi in regime di comunione legale dei beni;
- All'esito veniva nominato il Dott. Daniele Luciani quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;



- A seguito dell'incontro è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti;
- Successivamente il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3, L. 3/2012, qui allegata;
- I ricorrenti - come accertato dal Gestore - non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alle procedure ed in particolare non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge;
- I ricorrenti non hanno compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalle verifiche nelle banche dati relative alle esposizioni bancarie (Crif e Centrale rischi, allegati n. 3-4 e 1-2 della Relazione particolareggiata);
- Il prerequisite per l'ammissione alla presente procedura e la c.d. diligenza del consumatore nell'assumere le proprie obbligazioni sono state altresì verificate dal Gestore della Crisi;
- I debitori presentano una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone e il cui totale accertato è pari a € 436.473,82 a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € 3.000,00 oltre iva, a cui si dovrà detrarre l'eventuale importo già versato a titolo di acconto.

I ricorrenti sono proprietari di beni immobili descritti e dettagliati nel seguente punto 4.4 del presente atto dal valore stimato, nella perizia dell'Arch. Alessio Micucci in € 333.468,00.

2. Cause di sovraindebitamento

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versano i ricorrenti è da ricondurre alla recessione economica che ha colpito soprattutto il settore di attività esercitata.

Il Sig. Ancora, infatti, era amministratore e socio al 33% di Arte 3 di Alfredo Ancora Snc, azienda che si occupava di rivendita di materiali per le belle arti. Detta attività costituiva l'unica fonte di reddito della famiglia. L'immobile adibito a sede legale ed operativa, di proprietà del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Malta, era condotto in locazione con canoni mensili pari ad € 3.600,00.

A partire dall'anno 2015, le difficoltà economiche dell'azienda, a causa del perdurante stato di crisi, sono divenute insostenibili tanto che, sul finire dell'anno 2017, l'attività è stata chiusa. Il sig. Ancora, conseguentemente, cessava di percepire ogni emolumento. Nel mese di marzo 2018, poi, l'azienda viene venduta nell'intento di utilizzare il ricavato per estinguere i debiti che si erano accumulati con banche e fornitori. Così facendo, sono riusciti a saldare parte dei creditori.



Attualmente permane il debito con il Sovrano Ordine dei Cavalieri di Malta pari a circa € 28.000,00, per i canoni rimasti insoluti e con l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, per un fido concesso presso un conto corrente intestato all'azienda.

Giova in questa sede precisare altresì che, in ordine a quest'ultima posizione debitoria, è stata intrapresa un'azione legale contro MPS, in quanto è stata riscontrata l'applicazione di interessi anatocistici ed altre anomalie bancarie. Il contenzioso è ancora in corso, in fase decisionale.

Da quanto narrato, emerge la gravità delle condizioni economiche in cui si sono trovati i ricorrenti che, non solo avevano perso l'unica fonte di reddito ma avevano anche dovuto utilizzare i loro risparmi per saldare i creditori, rimanendo senza liquidità.

Arte 3 di Ancora Alfredo s.n.c., era l'unica fonte di reddito della famiglia in quanto la sig.ra Lazzaro si trova nell'impossibilità di espletare un'attività lavorativa per motivi di salute. Nel 2002, infatti, le è stata diagnosticata una forma di sclerosi multipla, con conseguente riconoscimento del 100% di invalidità civile, che non le consente di poter supportare economicamente la famiglia se non con una piccola pensione di invalidità di € 286,80 mensili.

A ciò si aggiunga la presenza, nel nucleo familiare dei ricorrenti, di uno dei tre figli, sig. Matteo Ancora, disoccupato. Egli, divorziato, è tornato ad abitare con i genitori verso la fine del 2017. Espletando la propria attività lavorativa nell'azienda del padre, la suddetta Arte 3 di Alfredo Ancora Snc, è rimasto privo di reddito.

Successivamente, dal mese di aprile 2019, il ricorrente sig. Ancora percepisce la pensione anticipata INPS di categoria VOCOM.

Attualmente i ricorrenti, congiuntamente al figlio Matteo, abitano nell'immobile di loro proprietà sito in Cerveteri e meglio individuato a seguire, sul quale grava un mutuo ipotecario dal 2001, acceso presso Barclays Bank e rinegoziato nel 2006 con BNL per sostenere le spese di ristrutturazione dell'immobile stesso.

Ad ulteriore dimostrazione della buona fede e diligenza dei ricorrenti, si rileva come il predetto mutuo sia stato onorato sino a tutto l'anno 2018 nonostante le difficili, per non dire estreme, condizioni economiche dei ricorrenti.

Il Gestore, peraltro, ha ritenuto, dandone atto nella sua relazione particolareggiata, che al momento dell'assunzione delle obbligazioni i ricorrenti erano in una posizione economico-finanziaria tale da poter affrontare le obbligazioni assunte, esprimendo parere positivo sull'esistenza della diligenza ai fini della procedura in essere.

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati, assistiti e domiciliati dettagliano e precisano la situazione patrimoniale come segue.

3. Situazione passivo



Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo dovuto si riportano le seguenti tabelle, elaborate in conformità con quanto indicato dal Gestore della Crisi nel suo atto:

Dettaglio situazione debitoria di Angela Lazzaro

Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Indicazione del privilegio	Debito residuo
Mutuo ipotecario cointestato al 50%	BNL	ipotecario	123.066,00*

Totale 123.066,00

*Importo costituente la metà esatta del debito complessivo pari ad € 246.132,12 riportato dal Gestore nel suo elaborato, che per motivi di chiarezza si è proceduto a dividere in due distinte tabelle, una per ogni soggetto debitore, che resta comunque obbligato in solido.

Dettaglio situazione debitoria di Alfredo Ancora

Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Indicazione del privilegio	Debito residuo
Mutuo ipotecario cointestato al 50%	BNL	ipotecario	123.066,00*
Fido su conto corrente di Arte 3 di Alfredo Ancora snc	MPS	chirografario	137.243,65
Cartelle di pagamento	Agenzia delle Entrate	chirografario	299,35
Fornitori: Canoni di locazione di Arte 3 di Alfredo Ancora snc	Sovrano Ordine dei Cavalieri di Malta	chirografario	28.736,76
Cartella di pagamento di Arte 3 di Alfredo Ancora snc n. 9720190219124986000	Agenzia della Riscossione	chirografario	2.667,12
Onorario Avv. Fabiano De Santis – proc. ARTE 3 di Ancora Alfredo & C. S.n.c. c/ MPS s.p.a.	Avv. Fabiano De Santis	privilegiato	14.060,95
Saldo finanziamento veicolo Renault CK4 Clio Sporter targato FG496ZG	Paolo Ancora **	chirografario	7.333,99

Totale 313.407,82



*Importo costituente la metà esatta del debito complessivo pari ad **€ 246.132,12** riportato dal Gestore nel suo elaborato, che per motivi di chiarezza si è proceduto a dividere in due distinte tabelle, una per ogni soggetto debitore, che resta comunque obbligato in solido

**Si fa presente che il fratello del ricorrente, Sig. Paolo Ancora, ha estinto il finanziamento acceso dal sig. Alfredo Ancora per l'acquisto dell'autoveicolo di sua proprietà, meglio individuato di seguito, come da ricevuta bonifico del 21/02/2020 e da dichiarazione Finrenault del 9/03/2020, entrambi in allegato. Per questo motivo il sig. Paolo Ancora è divenuto creditore del ricorrente ed inserito nella tabella su riportata in accordo con quanto riportato nella relazione del Gestore.

3.1 Spese Procedura

Le spese della procedura quantificate dal Gestore della Crisi ammontano a complessivi € 3.660,00, a cui va detratto l'eventuale acconto già versato, che si chiede possano essere corrisposte in prededuzione.

4. Patrimonio offerto in liquidazione

4.1 Redditi

Le entrate dei ricorrenti sono costituite unicamente dalla c.d. pensione anticipata INPS di categoria VOCOM liquidata al sig. Ancora a partire dal 1 aprile 2019, oltre alla pensione di invalidità civile della sig.ra Lazzaro n. 07297301, pari ad € 286,80 mensili.

Per questo motivo, l'unica attestazione reddituale degli ultimi tre anni è costituita dalla C.U. 2020 - redditi 2019, cui risulta un reddito annuo pari ad € 16.733,63, riportato nella relazione del Gestore mediante l'indicazione dell'importo mensile pari a circa € 1.400,00.

4.2 Conti correnti

I ricorrenti gestiscono un conto corrente acceso presso BNL, il n. 429, intestato ad Ancora Alfredo, che viene utilizzato dagli stessi per il pagamento delle rate del mutuo. Tale conto, il 17 gennaio 2020 presentava un saldo pari ad € 8,24.

Il sig. Ancora, inoltre, è titolare del conto corrente Banco Posta n. 001045346408, presso cui l'INPS accredita mensilmente la pensione che, come anche confermato dal Gestore, presenta un saldo al 30/03/2020 pari ad € 4.238,15.

4.3 Beni mobili registrati

L'unico bene mobile registrato presente nell'asse patrimoniale dei ricorrenti è costituito dal seguente autoveicolo:



- a) Renault CK4 Clio Sporter targato FG496ZG -- ANNO IMMATRICOLAZIONE: 2017, intestato a Alfredo Ancora, valore stimato in € 8.950,00.

Tale mezzo però è l'unico modo che consente ai ricorrenti gli ordinari spostamenti, soprattutto per le cure mediche della sig.ra Lazzaro. Si ricorda, infatti, che ella è malata di sclerosi multipla e che si trova nell'impossibilità di potersi recare autonomamente anche nei luoghi di cura. Per questo motivo si chiede di poter escludere il mezzo dall'asse liquidatorio come anche convenuto con il Gestore nella sua relazione.

4.4 Beni mobili

I ricorrenti sono proprietari di beni mobili consistenti negli arredi della casa in cui abitano. Detti arredi sono utilizzati per assolvere alle funzioni essenziali di vita quotidiana. Tali beni rientrerebbero tutti nella categoria dei beni impignorabili in quanto essenziali di cui all'art. 514 c.p.c.. Si chiede, pertanto, l'esclusione degli stessi dalla presente procedura.

4.5 Immobili di proprietà

I ricorrenti, - si ricorda - coniugi in regime di comunione legale dei beni, risultano essere proprietari ciascuno al 50%, della seguente unità immobiliare sita in Cerveteri (RM) come anche accertato dal Gestore a mezzo delle visure:

immobili	tipologia	Categoria	foglio	mappale	sub	% proprietà
Via Settevene Palo n. 172	appartamento	A/2	38	654/567	2	50
Via Settevene Palo n. 172	Box auto	C/6	38	654	6	50

Le unità immobiliari sopra descritte sono state oggetto di **Relazione Descrittivo-Estimativa** del 4 giugno 2019 da parte dell'Arch. Alessio Micucci. La perizia ha riscontrato un risultato di stima dell'unico bene costituente il patrimonio immobiliare pari ad € 333.468,00.

5. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento

I ricorrenti, per provvedere al proprio sostentamento e a quello del loro nucleo familiare, sono attualmente gravati da spese mensili incompressibili. Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, sono state così stimate e riportate nella tabella che segue:

A.	MENSILE €



Vitto	600,00
Carburante veicoli	150,00
Luce / Gas / acqua (mensile)	216,83
Condominio	41,66
Spese abbonamenti trasporti pubblici	100,00
Spese abbonamenti telefono e tv	50,00
Spese mediche	15,00
Spese correnti e abbigliamento	50,00
TOT. Mensile (A)	1.223,49
B.	ANNUALE €
ASSICURAZIONE - BOLLO	600,00
Spazzatura (TARI)	540,00
TOT. Annuale (B)	1.140,00
TOT. MENSILE (B)'	95,00
TOT. MENSILE (A+B')	1.318,49

I ricorrenti, avendo messo a disposizione nel piano di liquidazione l'immobile adibito ad abitazione familiare, dovranno sostenere le spese di una nuova abitazione. Di tali somme, pertanto, si chiede di poterne tenere conto nel piano di liquidazione a vantaggio dei ricorrenti.

Il prospetto su riportato da evidenza delle uscite mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare, che riescono a malapena ad essere soddisfatte con le entrate dei ricorrenti. Difficilmente, perciò, riuscirebbero a sostenere le spese di un affitto.

6. Attestazione di fattibilità e attendibilità del ricorso

Il Dott. Daniele Luciani, quale Gestore della Crisi, ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, comma 3, lettera e) della legge 3/2012.



Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, il Ricorrente rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, previa l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio con ogni consequenziale provvedimento,

in via preliminare:

- di nominare il liquidatore valutando l'opportunità di individuarlo nella persona del Gestore della Crisi Dott. Daniele Luciani.

in via principale:

- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite ulteriori azioni esecutive, ne' disposti i sequestri conservativi, ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
- di ammettere in prededucibilità le spese della procedura.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Con osservanza,

.Si allega:

Atti:

- a) Relazione particolareggiata con relativi allegati ivi richiamati:
 - 1) Domanda accesso atti;
 - 2) risultanze di debito;
 - 3) Visura Ipotecaria Ancora;
 - 3) Visura Ipotecaria Lazzaro;
 - 4) Cert. Cancelleria civile.

Documenti in copia:

- 5) BILANCIO 2016 ARTE 3;
- 6) Cavalieri Malta canoni insoluti;
- 7) Lettera INPS pensione invalidità Lazzaro;
- 8) Dichiarazione disposizione patrimonio - Ancora;
- 9) Dichiarazione Ancora Lazzaro residenza e redditi Matteo Ancora;
- 10) Lettera INPS pensione Ancora;
- 11) Visura Immobile Cerveteri;
- 12) Relazione Estimativa Cerveteri via Settevene Arch. Micucci;
- 13) Contratto di Mutuo Ancora-Lazzaro;
- 14) Cartella Ag. Riscossione 097 2019 02191249 86 000 - Arte 3;



- 15) Lettera MPS saldo finanziamento Arte 3;
- 16) Lettera Ag. Entrate debiti al 20.01.2020;
- 17) Lettera Finerenault fine finanziamento;
- 18) Bonifico saldo Finerenault Paolo Ancora;
- 19) Ordine di acquisto veicolo con finanziamento;
- 20) C.U.2020 Ancora;
- 21) Cc Banco Posta Saldo al 30.03.20;
- 22) BNL CC N 429 AG 6340 - saldo al 17.01.2020;
- 23) Visura PRA 2019;
- 24) Certificato Stato Famiglia;
- 25) Estratto dell'atto di matrimonio;
- 26) Atto di cessione d'azienda;
- 27) Competenze Avv. De Santis proc. Arte 3/MPS.

Roma - Civitavecchia, il 21 ottobre 2020

Avv. Francesca Scoppetta

